

dal 29-04-2025 al

L'incaricato *G. Siino*



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Delibera n° 13 del 29 aprile 2025

Oggetto: Approvazione protocollo d'Intesa tra l'ISZS e l'Istituto Incremento Ippico di Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;
- VISTO** il D.P. n. 07 /Serv. 1/S.G. del 10/01/2023 trasmesso con nota prot. n. 1512/A6/ del 11/01/2023 dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana assunto al prot. dell'Ente al n° 246 del 11/01/2023 di nomina del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Dott. Giovanni Siino nato a Palermo il 07/04/1962;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;
- Considerato** che è intenzione di attivare le stazioni di monta per l'impiego dei riproduttori per il miglioramento quali-quantitativo di razze autoctone a limitata diffusione di equidi;
- VISTO** il protocollo d'intesa tra l'ISZS e l'Istituto Incremento Ippico di Catania composto da n. 11 artt.;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore dell'Istituto ex art. 20, comma 3, della L.R. n°19/2005;

DELIBERA

In conformità delle premesse:

- **di approvare** il protocollo d'intesa tra l'ISZS e l'Istituto Incremento Ippico di Catania composto da n. 11 artt., necessario per attivare le stazioni di monta per l'impiego dei riproduttori per il miglioramento quali-quantitativo di razze autoctone a limitata diffusione di equidi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di trasmettere** la presente delibera per l'approvazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il Direttore Segretario

Dott. Vincenzo Guella



Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Siino



**ISTITUTO
INCREMENTO
IPPICO
PER LA SICILIA**



PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di aprile.



TRA

L'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia (di seguito denominato "IIP"), con sede a Catania (Cap. 95122), Via Vittorio Emanuele, n. 508, cod. fisc. e p.iva 00246050876, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Ignazio Mannino, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'"Ente".

E

L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (di seguito denominato "ISZS"), con sede in via Roccazzo n°85, 90136 Palermo (PA), cod. fisc. e p.iva 00122000821, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Dott. Giovanni Siino, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'"Ente".;

PREMESSO CHE

- **L'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia**, il cui statuto è stato costituito con D.P.R. 7 dicembre 1959 n° 1378, Ente Strumentale della Regione Siciliana, ha tra i compiti istituzionali:
 - a) La tenuta razionale di stalloni di pregio rispondenti alle esigenze dell'ippocoltura, specie per il territorio regionale.
 - b) L'impiego di stalloni in pubbliche stazioni di monta anche gestite da privati, allo scopo di costituire fattore fondamentale di intervento tecnico per il miglioramento delle produzioni equine finalizzate all'attività economica del comparto.
 - c) La valorizzazione ed il mantenimento di equidi autoctoni e/o in via d'estinzione.
 - d) Lo svolgimento di tutte le attività ispettive, autorizzative e certificative stabilite dalle normative regionali, nazionali, comunitarie.
- **L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia** è una stazione di ricerca dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. È uno dei più antichi Istituti di ricerca d'Italia e, sin dal 1884, anno della sua fondazione, ha avuto un ruolo determinante nel progresso delle attività agricole e zootecniche del territorio siciliano, ha tra i compiti istituzionali:
 - e) La conservazione e il miglioramento genetico delle razze autoctone siciliane di interesse zootecnico
 - f) La ricerca scientifica e la sperimentazione nel settore della zootecnia
 - g) La formazione professionale nel settore agro-zootecnico
 - h) L'assistenza tecnica alle aziende zootecniche.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

Oggetto

Le parti attraverso il presente protocollo d'intesa intendono attivare una collaborazione nell'ambito del mantenimento e salvaguardia delle razze a limitata diffusione quali il cavallo Sanfratellano, al fine di:

- a) Utilizzo e ottimizzazione dei riproduttori maschi;
- b) Attivazione di Stazioni di Monta;
- c) Organizzare eventi, fiere, mercati, concorsi, rassegne, utili per la promozione e valorizzazione del della razze di equidi autoctone della Regione Siciliana;
- d) Organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- e) Mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo contatti e collaborazioni;
- f) Favorire attività di formazione congiunta mirata sia all'aggiornamento professionale nel mondo della riproduzione equina sia al miglioramento del livello di conoscenze degli operatori;

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti autorizzano sin d'ora i rispettivi Organi di Gestione ad emanare specifici atti o scambi di missive, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori che regolamenteranno nel dettaglio ogni singola attività.

Art. 3

Modalità di attuazione

La collaborazione potrà avvenire anche mediante:

- Attivazione di stazioni di monta per l'impiego dei riproduttori per il miglioramento qualitativo di razze autoctone a limitata diffusione di equidi;

Nell'ambito delle attività attribuite e nell'espletamento delle relative attività gestionali, le strutture adibite a "stazione di monta" manterranno un costante collegamento con gli uffici dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia al fine di poter apprendere conoscenze e orientamenti relativi al mondo degli equidi e della zootecnia in generale.

L'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia s'impegna a dotare le strutture adibite a stazione di monta di stalloni.

La responsabilità di qualunque danno che, in conseguenza della realizzazione dell'iniziativa eventualmente arrecate a persone e/o al bene pubblico o privato resta in capo all' "ISZS", il quale si impegna a sollevare l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia da qualsiasi responsabilità, azione o molestia, essendo lo stesso del tutto estranea alle vertenze che possano insorgere per qualunque motivo attinente con l'iniziativa stessa.



Art. 4 **Benessere animale**

Le parti s'impegnano nel mantenimento dei soggetti a rispettare le normative sul benessere animale.
Le parti concordano:

1. Ad adottare comportamenti e usi secondo la buona tecnica zootecnica avendo particolare cura per la salubrità dell'ambiente degli animali;
2. Di non cedere a terzi i soggetti di cui sono affidatari;
3. Di utilizzare, al fine di favorire l'incremento delle specie, gli esemplari maschi solo per finalità riproduttive;
4. Di farsi carico ognuno per la propria competenza, delle risorse economiche necessarie al mantenimento, alle eventuali cure e mascalcia, gestione in termini alimentari, sanitari, assicurativi, alle vaccinazioni obbligatorie e alle eventuali sverminazioni;
5. I soggetti di cui le parti sono affidatarie non possono essere destinati ad impieghi impropri, quali uso alimentare e non possono essere ceduti in nessun modo ad altri;
6. I soggetti dovranno essere affidati in buona salute, in condizioni di idoneità fisica;
7. Di assumere la responsabilità per qualsiasi fatto, in cui i soggetti di cui sono affidatari, arrechino danno a terzi o al proprio personale;
8. I box e/o i paddock ove i soggetti sono ricoverati dovranno essere sufficientemente ampi ed adeguati, protetti da intemperie e calore;
9. Qualsiasi sintomo di malessere, vizio o difetti manifestati dai soggetti, dopo l'eventuale restituzione, non è collegato all'affidatario;
10. In caso di decesso o grave patologia dovrà esserne data tempestiva comunicazione;
11. L'affidatario non è ritenuto responsabile della morte dei soggetti, causata da fattori naturali o straordinari;
12. Per ogni danno subito ai soggetti affidati, attribuibile a imperizia, colpa grave o dolo, l'eventuale risarcimento è in carico all'affidatario.

Art. 5 **Referenti**

Al fine di dare concreta attuazione al presente accordo, ciascuna parte individua un referente.
Per l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, referente è il Direttore dell'III;
Per l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, referente è il Direttore dell'ISZS;

Art. 6 **Durata**

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni.

La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno sei mesi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione delle parti.

Art. 7 **Riservatezza**



Le parti reciprocamente s'impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti diffidano il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, dal diffondere informazioni in violazione alla riservatezza.

Art. 8
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa si richiamano tutte le norme vigenti in materia e le norme del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art. 11
Bollo e registrazione

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Palermo li 29/04/2025

Il Commissario Straordinario
Dott. Ignazio Mannino



Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Siino